

Dr. Alfio Rapisarda
Biologo, Specialista in Microbiologia
Via Ugo Foscolo, 9
Tel.: 3495512217, 0957921599
e-mail: alfio.rapisarda@oemsrl.eu

La Sicurezza nei Luoghi di Lavoro un obbligo per tutte le imprese

Il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – di seguito anche il “Testo Unico”) obbliga le IMPRESE a dotarsi di tutte le misure, le figure e gli strumenti per fare in modo che, nei luoghi di lavoro, i lavoratori svolgano la loro attività nelle massima sicurezza atta a garantire lo stato di salute e di benessere.

Si configura una attività di impresa ogni qualvolta un soggetto svolge attività lavorativa a favore di altro soggetto a prescindere dal rapporto giuridico: lavoratore dipendente con regolare contratto, lavoratore volontario senza compenso, lavoratore a progetto, lavoratore con prestazione occasionale, stagista, ecc.(art. 1, comma 1, lettere a e b, D.Lgs.n. 81/2008).

Ciò premesso, molti colleghi Biologi possessori di partita IVA nel momento in cui si avvalgono della collaborazione di altri colleghi non liberi professionisti o della collaborazione di addetti/e alla segreteria, anche part-time, o di stagisti inviati loro da Università o altro “Ente”, anche senza retribuzione, si trovano a svolgere il ruolo di **Datori di Lavoro** e devono ottemperare a quanto previsto dal Testo Unico in quanto svolgono attività d’IMPRESA.

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO:

- Il Datore di Lavoro, soggetto a favore del quale si svolge l’attività lavorativa da parte di altro soggetto (lavoratore), DEVE:
- **Nominare il Responsabile della Sicurezza Prevenzione e protezione (RSPP)**(art. 17, comma 1, lett. b Testo Unico)(il ruolo può essere svolto dal Datore di Lavoro se l’Azienda occupa massimo 30 dipendenti). La mancata nomina o formazione comporta l’arresto fino a 6 mesi o un’ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 €
- **Nominare l’addetto/i al Primo Soccorso**(art. 18, comma 1, lett. b Testo Unico). La mancata nomina e/o formazione comporta l’arresto da 3 a 4 mesi o l’ammenda da 750,00 a 4.000,00 €
- **Nominare l’addetto/i Antincendio** (art. 18, comma 1, lett. b Testo Unico).La mancata nomina e/o formazione comporta l’arresto da 3 a 4 mesi o l’ammenda da 750,00 a 4.000,00 €
- **Comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)** (art. 18, comma 1,lett. aa Testo Unico).Il RLS può essere interno all’azienda o, in mancanza, bisogna richiedere la presenza del RLS Territoriale che dovrà visitare il DVR dopo presa visione (la mancata messa a disposizione del DVR all’RLS comporta una ammenda da 750,00 a 4.000,00 €).
- **Nominare il Medico Competente**(art. 18, comma 1, lett. a Testo Unico). La mancata nomina comporta l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 €
- **Redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**(art. 17, comma 1, lett. a Testo Unico; art. 18, comma 1, lett. p Testo Unico). La mancata redazione o la non valutazione, o valutazione incompleta, dei rischi presenti in azienda o nel ciclo lavorativo medesimo comporta l’arresto fino a 6 mesi o un’ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 €.

Inoltre, il **datore di Lavoro** prima di impegnare il lavoratore nell’attività per la quale è stato assunto deve:

Dr. Alfio Rapisarda
Biologo, Specialista in Microbiologia
Via Ugo Foscolo, 9
Tel.: 3495512217, 0957921599
e-mail: alfio.rapisarda@oemsrl.eu

-a) Procedere alla Informazione ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico; la mancata informazione comporta (per il datore di lavoro) l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1,200,00 a 5,200,00 €

-b) Procedere alla Formazione ai sensi dell'art. 37 del Testo Unico, secondo le regole stabilite nell'accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 (di seguito, "Accordo"), e più precisamente: i lavoratori devono frequentare, al momento dell'assunzione e prima di essere impegnati nell'attività lavorativa, un corso di formazione che avrà la durata di 8 ore per attività a rischio basso, 12 ore per attività a rischio medio e 16 ore per attività a rischio alto. Detta formazione deve essere effettuata da docenti che ne abbiano i titoli ed essere certificata nei modi indicati dall'Accordo, *previa richiesta di collaborazione all'organismo paritetico territoriale competente*, almeno 15 gg. prima. La mancata formazione comporta l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1.200,00 a 5.200,00 €.

-c) Consegnare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (art. 18, comma 1, lett. d Testo Unico); la mancata consegna comporta l'arresto da 2 a 4 mesi o un'ammenda da 1500,00 a 6000,00 €

-d) Sottoporre a Visita Medica di idoneità il Lavoratore prima di impegnarlo nell'attività lavorativa. Il mancato controllo sanitario comporta un'ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 €(art. 18, comma 1, lett. g Testo Unico)

Nelle Aziende devono essere presenti sistemi e attrezzi per lo spegnimento incendi (estintori) e Casette di Pronto Soccorso/Pacchetto di medicazione.

Si fa presente che le inottemperanze al Testo Unico rappresentano **reati penali**, anche se la gran parte si estinguono con il pagamento di una ammenda.

Tutte le aziende per essere in regola con la sicurezza nei luoghi di lavoro devono avere almeno i requisiti minimi innanzi elencati.

N.B.: dal 1 luglio 2013 tutte le sanzioni amministrative menzionate sono maggiorate del 9,6%.

A tutti i colleghi che svolgono già attività d'impresa e che nel tempo hanno messo in atto quanto previsto dal Testo Unico si ricorda che per tutta la formazione è previsto l'aggiornamento obbligatorio e più precisamente:

Il RSPP (sia esso professionista o datore di lavoro) deve fare l'aggiornamento quinquennale (Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011). Tutti i Datori di Lavoro che svolgono direttamente il ruolo di RSPP e che abbiano conseguito il titolo formativo prima del 26 gennaio 2012 hanno l'obbligo di aggiornamento entro il 11 gennaio 2017. I Datori di Lavoro RSPP in attività del settore sanitario (rischio alto) hanno l'obbligo di aggiornamento di 14 ore mentre se devono conseguire il titolo di RSPP, ex novo, devono frequentare un corso di 48 ore. I Colleghi Datori di lavoro per svolgere il ruolo di RSPP in attività a medio rischio devono frequentare un corso base di 32 ore, mentre il corso di aggiornamento ha la durata di 10 ore. Per i Datori di Lavoro RSPP in attività a basso rischio la formazione di base dura 16 ore e l'aggiornamento 6 ore.

Dr. Alfio Rapisarda
Biologo, Specialista in Microbiologia
Via Ugo Foscolo, 9
Tel.: 3495512217, 0957921599
e-mail: alfio.rapisarda@oemsrl.eu

L'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 stabilisce, sulla base del codice ATECO dell'attività svolta, se si tratta di attività ad alto, medio o basso rischio.

I Datori di Lavoro nominano gli addetti alle emergenze dell'antincendio e del primo soccorso.

Gli addetti individuati e designati con nomina scritta e sottoscritta per accettazione devono ricevere adeguata formazione: Primo Soccorso – corso di formazione di 16 ore per aziende a rischio alto (cat. A D.M. 388/2003); corso di formazione di 12 ore per aziende a rischio medio e basso (cat. B-C D.M. 388/2003). Antincendio – corso per addetti antincendio è pari a 4 ore per le aziende a rischio basso incendio; di 8 ore per le aziende a rischio medio e di 16 ore per le aziende ad alto rischio incendio (la gravità del rischio incendio si desume dalla valutazione che se ne è fatta nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi). I corsi antincendio e di primo soccorso hanno validità triennale. L'aggiornamento del primo soccorso è di 6 ore per le aziende Cat. A e di 4 ore per le aziende Cat. B e C; l'aggiornamento antincendio è di 8 ore per le aziende a rischio alto, 5 ore per le aziende a rischio medio, di 2 ore per le aziende a rischio basso.

Le Visite mediche di idoneità alla mansione specifica dei lavoratori dipendenti va ripetuta secondo la scadenza stabilita dal Medico Competente (M.C.). In assenza di diversa indicazione da parte del M.C. la medesima visita ha validità annuale.

La responsabilità della elaborazione del DVR è del Datore di Lavoro che può avvalersi della collaborazione di consulenti, anche esterni all'azienda. Il DVR è un documento dinamico da aggiornare ogni qualvolta si procede alla revisione di cicli lavorativi o all'inserimento di nuovi e diversi cicli lavorativi, quando si è proceduto all'aggiornamento tecnologico, in occasione di infortunio di un lavoratore o nel caso si individuano misure aziendali di miglioramento della sicurezza. La responsabilità della rispondenza del DVR all'effettiva attività aziendale, all'analisi completa dei rischi al fine della individuazione delle misure di contrasto adottate è del Datore di Lavoro.

Se il Datore di Lavoro si avvale della consulenza di operatori esterni, non dipendenti dell'azienda, operanti all'interno della struttura (siano essi liberi professionisti o dipendenti di altre aziende), deve procedere alla redazione del Documento Unico dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Dott. Alfio Rapisarda

